

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione di Beni e Servizi, mediante 1 pozzo da acquifero superficiale, in Comune di Cavaglia, assentita alla Società "ASRAB S.p.A" con D.D. n. 319 del 17.03.2016. PRATICA PROVINCIALE n. 416BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 319 del 17.03.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DETERMINA

di identificare come Concessionario la società A.S.R.A.B. SpA (omissis) con sede legale in Loc. Gerbido - 13881 CAVAGLIA';

di approvare il disciplinare di concessione, redatto ai sensi dell'art 20 del Regolamento (come definito in premessa) e sottoscritto il 24/11/2015 da Franco SMERIERI (omissis) legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi degli artt. 22 e 29 del Regolamento, la concessione per poter derivare litri/secondo massimi 24 ed un volume massimo annuo di mc. 6.100 cui corrisponde una portata media di litri al secondo 0,19 d'acqua, mediante couso di un pozzo da acquifero superficiale in Comune di Cavaglia' ad uso produzione beni e servizi, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.636 di Rep. del 24 novembre 2015

ART. – 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni: l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo il reale fabbisogno e la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico; nel caso di utilizzo del pozzo come elemento della barriera idraulica a valle degli impianti di trattamento dei rifiuti le portate indicate all'art. 1 si intendono automaticamente derogabili e non computabili ai fini del canone, come pure si intendono derogabili gli altri vincoli del presente disciplinare, se contrastanti con l'uso della barriera stessa. Il Concessionario deve: provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti; mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose,

nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN